



Alle famiglie degli
alunni

Al personale docente e
Al sito web

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2024/25, è fissato nella seguente tabella:



Scuola	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo	Numero ore massimo
			di presenze 75%	di assenze 25%
Primaria	27 ore	891	669	222
	30 ore	990	743	247,5
	40 (Tempo Pieno)	1.320	990	330
Secondaria di primo grado	30 (Tempo Normale)	990	743	247,5
	36 (Tempo Prolungato)	1188	891	297

Si ricorda che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla rispettiva famiglia.

I coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza **per gli alunni della scuola secondaria di primo grado comporta L'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva**; per gli alunni della scuola primaria il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza potrebbe compromettere l'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna FORTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93